

**Comuni associati di
Irgoli, Loculi, Galtellì e Onifai
Provincia di Nuoro**



PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO: **Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi connessi di igiene ambientale nei comuni di Irgoli, Loculi, Galtellì, Onifai**

COMUNE CAPOFILA: **Comune di Irgoli** **dr. Ignazio Porcu**

R.U.P.: **dott. arch. Teresa Cossu**

PROGETTISTA: **dott. ing. Ivan Mele**

COLLABORATORE **dott. ing. Marco Mele**

ELABORATO

6

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

scala

protocollo

revisione

data

20/05/2021

studio tecnico dott. ing. Ivan Mele
via san giovanni 11 Orotelli (NU)
Tel: 3403435413
e-mail: ing.meleivan@tiscali.it

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Oggetto dell'appalto

1. Il presente Capitolato Speciale d'Appalto disciplina, unitamente al contratto e ai documenti ed elaborati allegati ad esso e al bando di gara, il nuovo SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI CONNESSI DI IGIENE AMBIENTALE NEI COMUNI DI IRGOLI, LOCULI, GALTELLI', ONIFAI "
2. L'appalto è articolato nei seguenti servizi e forniture che i Comuni associati di Irgoli, Loculi, Galtelli e Onifai di seguito indicati con "l'Ente" o i "Comuni" intendono acquisire da un operatore economico specializzato e qualificato, di seguito indicato con "Appaltatore" o "Ditta appaltatrice":
 - a) Servizio di raccolta e trasporto del secco residuo dei rifiuti urbani;
 - b) Servizio di raccolta differenziata e trasporto presso idoneo impianto autorizzato della frazione umida dei rifiuti urbani;
 - c) Servizio di raccolta differenziata e trasporto presso idoneo impianto autorizzato della frazione umida vegetale;
 - d) Servizio di raccolta differenziata e trasporto presso idoneo impianto autorizzato di carta e cartone e imballaggi in cartone (raccolta congiunta);
 - e) Servizio di raccolta differenziata e trasporto presso idoneo impianto autorizzato dei rifiuti ed imballaggi in plastica;
 - f) Servizio di raccolta differenziata e trasporto presso idoneo impianto autorizzato degli imballaggi in vetro, banda stagnata e lattine (multimateriale con raccolta congiunta);
 - g) Servizio di raccolta differenziata e trasporto presso idoneo impianto autorizzato dei rifiuti ingombranti e RAEE;
 - h) Servizio di raccolta differenziata, trasporto presso idoneo impianto autorizzato dei rifiuti dei farmaci scaduti e pile esauste;
 - i) Servizio di raccolta e trasporto presso idoneo impianto autorizzato degli oli vegetali e abiti usati;
 - j) Fornitura di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti durante feste ed eventi in generale;
 - k) Trasporti a distanza dei rifiuti conferiti presso l'Ecocentro;
 - l) Gestione Cantiere operativo e ufficio di direzione;
 - m) Campagna Informativa e di sensibilizzazione;
 - n) Gestione Ecocentro;

Le modalità organizzative ed esecutive dei servizi sopra indicati sono disciplinate dal presente Capitolato, le cui disposizioni devono considerarsi estese ai contenuti dell'offerta tecnica migliorativa presentata dalla Ditta appaltatrice in sede di gara, che costituirà parte integrante, formale e sostanziale del progetto appaltato.

3. È inclusa la raccolta dei rifiuti eventualmente sparsi al suolo per cause come meglio specificato al successivo Art. 43.
4. I rifiuti oggetto dei servizi del presente capitolato sono quelli urbani come definiti dal Dlgs n.166 del 03/09/2020 come di seguito specificati:

La nuova definizione di "rifiuti urbani"

Il D.lgs n. 116/2020 ha cancellato la precedente definizione di "rifiuti speciali assimilati agli urbani" (D.lgs 152/2006), che ora diventano semplicemente "urbani" quando sono "simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nel allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies" (art. 183, c. 1, lett. b-ter).

I nuovi allegati, come introdotti dall'articolo 7 del D.Lgs. 116/2020, ridefiniscono quindi 15 tipologie di rifiuti sulla base di 29 categorie di attività, esonerando i Comuni dall'onere di stabilire nuove possibili assimilazioni.

L'art. 183 (b-ter) definisce rifiuti urbani:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5).

In sintesi la modifica comporta che sono definiti rifiuti urbani:

- i rifiuti elencati nel nuovo allegato L-quater
- se derivanti dalle attività elencate nel nuovo allegato L-quinquies.

In particolare, l'allegato L-quater, nel riportare l'elenco dei rifiuti indicati in tabella, precisa che *"Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile"*.

Stessa impostazione per il settore agricolo si riscontra per quanto riguarda l'allegato L-quinquies in cui viene riportato un elenco di attività che generano rifiuti assimilati (vedi tabella) con due precisazioni:

- sono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile;
- le "Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe".

| Elenco rifiuti dell' Allegato L-quater |
|---|
| RIFIUTI ORGANICI: rifiuti biodegradabili (200201) |
| CARTA E CARTONE: imballaggi in carta e cartone (150101), carta e cartone (200101) |
| PLASTICA: imballaggi in plastica (150102), plastica (200139) |
| LEGNO: imballaggi in legno (150103), legno diverso da quello di cui alla voce 200137* (200138) |
| METALLO: imballaggi metallici (150104), metallo (200140) |
| IMBALLAGGI COMPOSITI: imballaggi materiali compositi (150105) |
| MULTIMATERIALE :150106 |
| VETRO: imballaggi in vetro (150107), vetro (200102) |
| TESSILE: imballaggi tessili (150109), abbigliamento (200110), prodotti tessili (200111) |
| TONER: Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* (080318) |
| IMGOMBRANTI (200307) |
| VERINICI, INCHIOSTRI ADESIVI, RESINE Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (200128) |
| DETERGENTI - Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* (200130) |
| ALTRI RIFIUTI: altri rifiuti non biodegradabili (200203) |
| RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI rifiuti urbani indifferenziati (200301) |

| Elenco attività dell' Allegato L-quinquies |
|---|
| 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. |
| 2. Cinematografi e teatri. |
| 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta. |
| 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi. |

5. Stabilimenti balneari.
 6. Esposizioni, autosaloni.
 7. Alberghi con ristorante.
 8. Alberghi senza ristorante.
 9. Case di cura e riposo.
 10. Ospedali.
 11. Uffici, agenzie, studi professionali.
 12. Banche ed istituti di credito.
 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
 16. Banchi di mercato beni durevoli.
 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
 20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
 21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
 22. Mense, birrerie, hamburgerie.
 23. Bar, caffè, pasticceria.
 24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
 25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
 26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
 27. Ipermercati di generi misti.
 28. Banchi di mercato generi alimentari.
 29. Discoteche, night club.
- Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.
- Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

Si evidenzia che i rifiuti urbani non includono, tra gli altri, i rifiuti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca. Tale lettera applica la definizione di rifiuto urbano (art. 3, lettera 2-ter) della Direttiva 2008/98/Ce, come modificata dalla Direttiva (UE) 851/2018.

Per chiarire puntualmente l'ambito di applicazione di detta nozione e non pregiudicare in alcun modo l'attuale sistema di gestione dei rifiuti prodotti dalle attività individuate nell'elenco dell'allegato L-quinquies, cui la definizione fa riferimento, l'art.198 è stato completato con il comma 2-bis, *“Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani”*. La nuova disposizione consente così di assicurare, per le utenze non domestiche, la possibilità di fruire di gestori diversi da quello pubblico per la raccolta e recupero dei propri rifiuti urbani, che, in ogni caso, devono essere computati da parte dei comuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio di cui all'art. 205 del TUA.

Inoltre con il comma 10 dell'art.238 si precisa che *“Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale*.

Con la Circolare MiTE/MEF n. 37259 del 12/04/2021 sono state chiarite alcune problematiche connesse ai locali dove si producono rifiuti urbani in riferimento alle diverse categorie di utenza, in particolare per le attività industriali e artigianali, nonché per le attività agricole, agroindustriali e della pesca.

Per le attività industriali e artigianali, l'art. 184, comma 3, lettera c) del TUA definisce “speciali” i rifiuti delle lavorazioni industriali, se diversi dai rifiuti urbani, per cui appare evidente che le attività industriali sono produttive sia di rifiuti urbani che di quelli speciali, i rifiuti urbani verranno prodotti nelle aree non propriamente produttive come gli uffici e locali funzionali ad essi, le mense ecc., mentre i rifiuti speciali verranno prodotti nelle aree produttive vere e proprie ossia le aree in cui avviene la lavorazione industriale o artigianale.

Per quanto attiene alle attività agricole, agroindustriali e della pesca, la Circolare considera la previsione di chiusura dell'allegato L-quinquies, della Parte quarta del TUA che chiarisce che *“Attività*

non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe”, affermando che “Tale previsione può quindi essere applicata alle attività relative alla produzione agricola che presentano le medesime caratteristiche riportate nel citato allegato”, e sulla base di ciò “per le suddette utenze deve ritenersi ferma, quindi, la possibilità, in ogni caso, di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell'allegato L-quater della citata Parte quarta del TUA. “

Art. 2. Servizi complementari e nuovi servizi

1. L'Ente appaltante può affidare mediante procedura negoziata alla medesima Ditta appaltatrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, comma 5, e/o dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, servizi/forniture complementari non compresi nel presente Capitolato Speciale di Appalto, ma che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per assicurare il servizio all'utenza.

Art. 3. Principi per l'esecuzione del contratto

1. La gestione dei rifiuti costituisce "attività di pubblico interesse", pertanto il servizio di raccolta dei rifiuti deve essere sempre attivo al fine di non determinare problemi igienico sanitari nel territorio.
2. La Ditta appaltatrice deve essere sempre in condizione di garantire il servizio fondamentale di raccolta dei rifiuti alle utenze. I servizi connessi alla gestione dei rifiuti urbani ed alla igiene urbana sono caratterizzati dall'obbligo di continuità meglio dettagliato nel seguito del presente Capitolato.
3. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.
4. Ai sensi dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani" di cui all'Allegato 1 al D.M. 13.02.2014, paragrafo 4.2, punto 2), sono ammessi alla gara d'appalto i concorrenti che abbiano capacità di eseguire il contratto con il minore impatto possibile sull'ambiente, attuando misure di gestione ambientale conformi a schemi riconosciuti in sede internazionale. A tal fine è richiesta al concorrente la registrazione EMAS ovvero la certificazione ISO 14001 o equivalente o superiore.
5. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori, senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
6. La Ditta appaltatrice deve svolgere i servizi oggetto del presente capitolato con un costante impegno e collaborazione per concorrere al raggiungimento degli obiettivi fissati nell'Art. 7 del presente capitolato, con particolare riferimento alle situazioni in cui la Ditta appaltatrice riveste un ruolo chiave avendo un contatto diretto con le utenze (ad es. gestione del CdR, informazioni all'utenza durante l'espletamento dei servizi, adeguati comportamenti nei confronti delle utenze senza creare condizioni di lite, ecc.).

Art. 4. Osservanza delle disposizioni sovraordinate

1. La Ditta appaltatrice deve sempre osservare le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che possono essere eventualmente emanati durante il corso del contratto, comprese le norme dei Regolamenti Comunali e le ordinanze dei Sindaci, le indicazioni operative che potranno essere date dalla Stazione appaltante, nonché i documenti di pianificazione e programmazione Regionali.
2. La Ditta appaltatrice deve assicurare che il servizio sia svolto in modo da non contravvenire alle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Nell'espletamento dei servizi, la Ditta appaltatrice deve eseguire tutte le disposizioni impartite dal Responsabile del Procedimento (RUP) o dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), rimanendo in essere il diritto di contraddittorio.
4. Il controllo ed il giudizio sulla regolare esecuzione del servizio spetta al Direttore dell'esecuzione del contratto che, di concerto con il Responsabile del procedimento, deve esercitarlo nella maniera e nelle forme di legge nonché secondo le disposizioni dei documenti contrattuali.

Art. 5. Ambito territoriale di svolgimento dei servizi

5. La Ditta appaltatrice deve svolgere i servizi oggetto del presente appalto sul territorio dei Comuni di Irgoli, Loculi, Galtelli e Onifai secondo quanto stabilito nel contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta tecnica.

Art. 6. Durata dell'appalto

1. La durata del presente appalto è fissata in anni 5 (cinque), salvo l'effettivo subentro delle competenze nelle attività qui disciplinate da parte del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'Ambito ai sensi dell'art. 202 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
2. Alla sua naturale scadenza, il contratto può essere prorogato (c.d. "proroga tecnica"), alle medesime condizioni contrattuali, nelle more del perfezionamento della nuova procedura d'appalto tesa ad individuare la nuova Ditta appaltatrice.

Art. 7. Obiettivi ed indicatori della qualità delle prestazioni rese

1. È preciso obbligo della Ditta il raggiungimento dei livelli quali-quantitativi di Raccolta differenziata tali da consentire l'avvio a recupero/trattamento del flusso di materiali secchi e umidi valorizzabili e l'avvio allo smaltimento del secco residuo non riciclabile, essendo a suo carico le eventuali penalità comminate dagli impianti di destinazione ed essendo vietato miscelare le frazioni merceologiche provenienti dalle raccolte separate nel "secco residuo non riciclabile". In particolare:
 - a) è obbligo della Ditta mantenere un livello di %RD, pari all'85%; in caso di mancato raggiungimento si applicheranno le penali di cui all'Art. 21;
 - b) è obbligo della Ditta raggiungere il livello qualitativo del "secco residuo non riciclabile" tale da consentire il conferimento presso l'impianto di smaltimento indicato dall'Amministrazione; eventuali conferimenti di "secco residuo non riciclabile" non accettati

dall'impianto di destinazione verranno considerati inadempienza al pari della mancata effettuazione del servizio completo di raccolta della frazione secca indifferenziata e sottoposti alla relativa penalità di cui all'Art. 21;

- c) è obbligo della Ditta raggiungere il livello quali-quantitativo dell'umido differenziato tale da consentire il conferimento presso gli impianti di compostaggio di qualità, essendo a suo carico le penalità comminate e gli oneri che dovessero essere sostenuti per il conferimento e lo smaltimento del materiale presso gli impianti di trattamento/smaltimento dell'indifferenziato
- d) è obbligo della Ditta raggiungere il livello quali-quantitativo delle altre frazioni valorizzabili differenziate (carta/cartone -plastica -lattine e barattolame -vetro -imballaggi -ferrosi), tale da consentire il conferimento presso gli impianti e/o le piattaforme di recupero, essendo a suo carico le penalità comminate e gli oneri che dovessero essere sostenuti per il conferimento e lo smaltimento del materiale presso gli impianti di trattamento/smaltimento dell'indifferenziato.

Art. 8. Rapporti periodici e ottimizzazione annuale

1. Ai sensi dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani" di cui all'Allegato 1 al D.M. 13.02.2014, paragrafo 4.4.7, l'Appaltatore deve fornire alla Stazione appaltante un rapporto almeno annuale sul servizio, che consenta di valutare l'efficacia del servizio stesso rispetto alle esigenze degli utenti e ne evidenzi gli impatti ambientali e le eventuali criticità. Deve inoltre redigere una relazione contenente elementi utili alla definizione, da parte della Stazione appaltante stessa o di organismo altrimenti competente, di azioni per la riduzione dei rifiuti. 4. Nel caso di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali derivanti dai comportamenti virtuosi dell'utenza, incentivata dai nuovi meccanismi di gestione, dovranno essere valutate ipotesi di ottimizzazione e di riduzione dei costi di gestione, su iniziativa dell'Ente o della Ditta appaltatrice.
2. Nel caso di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali derivanti dai comportamenti virtuosi dell'utenza, incentivata dai nuovi meccanismi di gestione, dovranno essere valutate ipotesi di ottimizzazione e di riduzione dei costi di gestione, su iniziativa dell'Ente o della Ditta appaltatrice.

TITOLO II - ASPETTI ECONOMICI

Art. 9. Corrispettivo dell'appalto

1. Il corrispettivo annuo stimato per lo svolgimento del servizio e delle relative prestazioni descritte nel presente capitolato è pari a € 420.555,64 (EUR quattrocentoventimilacinquecentocinquatacinque/64), oltre € 6.500,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA; al corrispettivo stimato, esclusi i costi della sicurezza, deve essere detratto il ribasso proposto, al fine di ottenere il corrispettivo contrattuale.
2. I costi della sicurezza stimati per i rischi da interferenze per annualità ammontano a € 6.500,00 (EUR cinquemila/00) IVA esclusa, come da Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) allegato ai documenti di gara. Tali costi non sono soggetti a ribasso d'asta.
3. Il corrispettivo contrattuale si intende remunerativo di tutti gli oneri ed obblighi assunti contrattualmente per l'esecuzione dei servizi del presente capitolato, e comprende tutte le spese dirette ed indirette per il personale, compresi i contributi, gli accantonamenti, gli oneri di ammortamento e gli interessi sul capitale per i mezzi e le attrezzature, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, i consumi, le spese generali, gli oneri accessori, le tasse, le spese assicurative, l'utile di impresa e quant'altro necessario per espletare a regola d'arte i servizi in appalto.

Art. 10. Pagamenti del corrispettivo

1. Il corrispettivo per il servizio appaltato sarà corrisposto in rate mensili posticipate.
2. La Ditta appaltatrice, al termine di ogni mese, al fine di consentire la verifica del regolare svolgimento del servizio, l'eventuale determinazione delle penali e la conseguente determinazione del corrispettivo mensile da liquidare, deve trasmettere, a mezzo PEC, al Direttore dell'esecuzione del contratto le informazioni minime previste dal successivo Art. 18. Il DEC o il RUP, deve provvedere entro 10 giorni a verificare la correttezza della documentazione, a indicare e quantificare eventuali penali che verranno poi definitivamente applicate dal Responsabile del procedimento. Al termine delle verifiche contabili, il Direttore dell'esecuzione del contratto trasmette le risultanze degli accertamenti condotti al Responsabile del procedimento. Ciò fermo restando il diritto della Ditta appaltatrice ad apporre in calce del verbale di contabilità le proprie riserve espresse a termini di legge.
3. In seguito alla ricezione delle risultanze del DEC di cui al comma precedente, il Responsabile del procedimento provvede all'istruttoria, alla conferma delle risultanze della contabilità, comprese eventuali premialità e/o penalità applicate, e autorizza infine la Ditta all'emissione di corrispondente fattura.
4. I tempi di liquidazione sono di 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della fattura elettronica da parte dell'Ente appaltante, previa verifica della regolarità contributiva e/o altre verifiche di legge previste da parte dell'Amministrazione.

Art. 11. Oneri di smaltimento del rifiuto indifferenziato e altre frazioni

1. I rifiuti urbani indifferenziati e le altre frazioni che non possono essere conferite a costo zero sono smaltiti presso i più convenienti impianti autorizzati, con oneri di smaltimento a carico dei Comuni. I costi di trasporto presso detti impianti sono integralmente compensati e ricompresi nel prezzo dell'appalto, comprensivo del ribasso offerto, indipendentemente dall'ubicazione degli impianti finali.

Art. 12. Trattamento dei rifiuti urbani e ricavi CONAI

1. La Ditta appaltatrice deve conferire presso gli impianti di trattamento CONAI, in maniera separativa, tutti i rifiuti raccolti sul territorio in cui si svolgono i servizi erogati, garantendo il mantenimento della % RD pari all'85% con i massimi livelli qualitativi (I fascia) rispetto a quanto previsto dall'accordo ANCI-CONAI per le singole frazioni inviate a recupero.
2. La Ditta appaltatrice deve stipulare le apposite convenzioni con i Consorzi di filiera del CONAI e i Comuni la autorizzano ad introitare i relativi contributi, detraendone l'importo stimato dal corrispettivo annuale a base di gara, fermo restando che i sovraccosti degli smaltimenti dei carichi rifiutati dalle piattaforme, per condizioni di cattiva qualità dei rifiuti conferiti, nonché dei sovvalli, rimangono a carico della Ditta appaltatrice
3. Qualora la Ditta riesca a conseguire maggiori introiti CONAI sull'importo stimato da quadro economico, i Comuni riconoscono tali importi ad esclusivo vantaggio della Ditta fino alla concorrenza del 30% dell'aumento sull'importo originario, al netto delle spese per sovvalli e sovraccosti. La eventuale quota eccedente il 30% sarà divisa al 50% tra i Comuni e la Ditta appaltatrice.
4. Un eventuale riduzione dell'importo dei corrispettivi CONAI, dovuta ad esempio all'abbassamento delle tariffe da parte dei Consorzi di filiera resterà a carico della Ditta, fino alla concorrenza del 30% in diminuzione sull'importo indicato nel quadro economico di progetto, la eventuale quota eccedente il 30% sarà divisa al 50% tra i Comuni e la Ditta appaltatrice. Resta inteso che allorché la diminuzione anzidetta non sia dovuta alla variazione dei corrispettivi CONAI ma sia imputabile alla Ditta stessa, ad esempio per un'errata gestione dei sistemi di raccolta e gestione del servizio, l'intera riduzione di introiti CONAI sarà interamente a carico della Ditta stessa.
5. La Ditta appaltatrice si obbliga ad esercitare il controllo diretto sulla qualità dei materiali conferiti presso i siti indicati, in particolare assicurando la presenza di proprio personale presso i siti di trattamento nelle verifiche quali- quantitative.
6. La Ditta appaltatrice si obbliga a fornire, con cadenza semestrale, specifico report sui materiali conferiti, sui livelli quali-quantitativi conseguiti, così come riconosciuti secondo l'accordo ANCI-CONAI.

Art. 13. Revisione del canone

1. Il canone contrattuale di appalto rimane invariato per i primi dodici mesi a far data dal verbale di avvio dell'esecuzione. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 il canone è soggetto a revisione ogni dodici mesi dall'avvio del servizio.
2. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile dell'acquisizione del servizio, sulla base dei seguenti parametri:
 - a) per il 60% dell'importo del canone: secondo le variazioni del costo del personale rilevata da FISE-ASSOAMBIENTE, relative alla retribuzione base per gli inquadrati nel livello 3A;
 - b) per il 40% dell'importo del canone: secondo le variazioni degli indici NIC relativo alle voci ISTAT (classificazione COICOP Rev. Istat):
 - 0721 - pezzi di ricambio e accessori per mezzi di trasporto privati;
 - 0722 - carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati;
 - 0723 - manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati;
 - 0724 - altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati;considerati nella loro media ponderale rispetto ai relativi pesi.

TITOLO III - RAPPORTI TRA L'ENTE APPALTANTE E LA SOCIETÀ APPALTATRICE

Art. 14. Consegna dei servizi

1. La Ditta appaltatrice deve dare inizio al servizio nei tempi e nei modi stabiliti dal verbale di consegna redatto a termini di legge e comunque entro e non oltre il trentesimo giorno naturale consecutivo successivo alla stipula del contratto.

Art. 15. Obbligo di continuità dei servizi

1. I servizi in appalto non devono essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore contemplati dalla normativa vigente in materia di obbligo di esecuzione dei servizi essenziali. In tale ipotesi di sospensione, il Responsabile della Ditta appaltatrice deve dare immediata comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto ed al Responsabile del procedimento.
2. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, la Ditta appaltatrice deve impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12.06.90 n. 146 e ss.mm.ii. per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Non saranno considerati causa di forza maggiore gli scioperi del personale che dipendessero da motivi direttamente imputabili alla Ditta appaltatrice, quali ad esempio la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o altre rivendicazioni sindacali.
3. Il legale rappresentante della Ditta appaltatrice deve informare sia il DEC che il RUP circa i modi, i tempi e le modalità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e le misure per la loro riattivazione, inoltre deve informare gli utenti del disservizio dovuto alle motivazioni sopra citate

tramite l'affissione di manifesti nei luoghi di esposizione pubblici almeno quattro giorni lavorativi prima dell'inizio della sospensione o ritardo del servizio.

Art. 16. Detentore dei rifiuti raccolti e relative destinazioni

1. I rifiuti oggetto del presente appalto, conferiti al servizio pubblico, sono detenuti dal momento della raccolta dalla Ditta appaltatrice, rimanendo ferma la loro proprietà in capo ai Comuni di Irgoli, Loculi, Galtelli e Onifai. I rifiuti devono essere conferiti dalla Ditta appaltatrice presso siti di recupero e/o smaltimento autorizzati ai sensi di legge. Il trasporto dei rifiuti deve essere svolto in osservanza delle norme vigenti. L'Ente appaltante è esente da ogni responsabilità derivante da danni verso terzi durante le operazioni di trasporto.

Art. 17. Controlli sullo svolgimento dei servizi e contabilità

1. L'Ente appaltante provvede alla gestione dell'appalto, al controllo dei servizi forniti dalla Ditta appaltatrice, e comunica a questa i nominativi dei referenti responsabili, dai quali la stessa Ditta appaltatrice dipende per tutte le disposizioni riguardanti il servizio stesso.
2. L'Ente appaltante provvederà alla verifica del corretto espletamento dell'appalto e, quindi, del servizio avvalendosi oltre che dei corpi di Polizia Municipale, degli Organi di Controllo della ASL competente e degli altri Enti ed organi pubblici competenti.
3. Nel caso di constatazione da parte degli organi predetti di inadempimento totale o parziale degli obblighi contrattualmente assunti o degli obblighi derivanti dal C.C.N.L., gli stessi redigeranno apposito rapporto, da comunicare tempestivamente e senza indugio all'Ente appaltante. Questo dovrà procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del C.C., ad intimare per iscritto la risoluzione del disservizio alla Ditta appaltatrice, in un congruo termine da stabilirsi secondo l'entità, la gravità e l'essenzialità dello stesso. Resta inteso che l'Ente appaltante, anche tramite i singoli Comune dell'Unione, è competente alla irrogazione di sanzioni in ordine a fattispecie di inadempimento e/o ritardo nell'adempimento.
4. È fatto obbligo alla Ditta appaltatrice ed al proprio personale di segnalare immediatamente agli uffici competenti dell'Ente appaltante tutte quelle circostanze e fatti che possono impedire il regolare andamento del servizio.
5. È altresì fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di denunciare immediatamente all'Ente appaltante e alle Polizie Locali qualsiasi irregolarità (getto abusivo di materiale, deposito di immondizie ed ogni altro su strade, ecc.) fornendo tutte le indicazioni e prestazioni possibili per l'individuazione del contravventore.
6. Il Direttore dell'esecuzione del contratto può disporre in qualsiasi momento la verifica e l'ispezione sugli automezzi, attrezzature, ecc. e su quant'altro faccia parte dell'organizzazione dei servizi, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite dal contratto e dalla documentazione ad esso allegata, nonché di tutte quelle altre norme vigenti o conseguenti in materia di gestione rifiuti.

7. Entro sei mesi dalla data del verbale di avvio del servizio il Direttore dell'esecuzione del contratto redige la prima verifica di conformità in corso di esecuzione in relazione ai mezzi utilizzati ed alle attrezzature distribuite alle utenze.
8. La verifica di conformità in corso di esecuzione prevede che debbano essere invitati ai controlli la Ditta appaltatrice ed il Direttore dell'esecuzione e che sia redatto apposito verbale per ogni attività di verifica e controllo. Ove il Direttore dell'esecuzione svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità deve anche essere invitato un rappresentante della Stazione appaltante. I verbali, da trasmettere al Responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della Stazione appaltante e del Direttore dell'esecuzione.

Art. 18. Autocertificazione del servizio ai fini della fatturazione mensile

1. La Ditta appaltatrice, al termine di ogni mese ed al fine di consentire la verifica del regolare svolgimento del servizio, l'eventuale determinazione delle penali / premialità, le verifiche contabili e la conseguente determinazione della rata mensile da liquidare, deve trasmettere sotto forma di autocertificazione rilasciata ai sensi di legge al Direttore dell'esecuzione del contratto:
 - a) l'elenco dei mezzi presenti in cantiere;
 - b) una tabella, in formato foglio elettronico excel dove è riportato l'elenco del personale che ha svolto i servizi con il relativo livello contrattuale e percentuale di utilizzo (full time o part-time);
 - c) una tabella, in formato foglio elettronico excel riportante il numero di richieste e il numero di richieste evase dei rifiuti raccolti a chiamata;
 - d) una tabella, in formato foglio elettronico excel dove devono essere riportate le seguenti informazioni per ogni conferimento: il numero del formulario, il codice CER/EER, i quantitativi conferiti, gli impianti di destinazione, l'attività di recupero/smaltimento di cui all'allegato B e C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
 - e) copia elettronica di tutti i formulari di identificazione del rifiuto relativi ai conferimenti del mese per il quale si richiede il pagamento;
 - f) copia cartacea di tutti i formulari di identificazione del rifiuto relativi ai conferimenti del mese per il quale si richiede il pagamento;
 - g) gli eventuali interventi sostenuti per l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni di cui al DUVRI, unitamente alla documentazione giustificativa e ai costi sostenuti (da non assoggettare a ribasso) di cui allo stesso DUVRI;
 - h) i risultati delle eventuali analisi merceologiche.
2. In caso di mancata presentazione dei documenti ed elementi di cui al precedente elenco non potrà procedersi alla esatta determinazione del corrispettivo mensile da liquidare, comprendente eventuali penali e/o premialità.

Art. 19. Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la Ditta appaltatrice deve costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia definitiva, nella misura e con le modalità stabilite nel bando di gara e nei documenti ad esso allegati, secondo le disposizioni di legge.
2. La garanzia definitiva deve essere valida fino all'emissione del certificato di verifica di conformità finale.
3. La garanzia definitiva è progressivamente e proporzionalmente svincolata ogni anno a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei servizi, nel limite massimo dell'80 % dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare dell'Ente appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte della Ditta appaltatrice, dei verbali di verifica di conformità sottoscritti dal DEC e dall'Ente appaltante, in originale o copia conforme. L'ammontare residuo, pari al 20 % dell'iniziale importo garantito, è svincolato all'emissione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto del certificato di verifica della conformità finale. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

Art. 20. Subappalto

1. L'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato è direttamente affidata alla Ditta appaltatrice. L'eventuale subappalto del servizio è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.
2. Nella fattispecie la percentuale dei servizi subappaltabili è stabilita nella misura massima del 30%(trenta per cento) dell'importo del servizio, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto.
3. Ai sensi dell'art. 105 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
 - a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 - b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
 - d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
4. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
 - prima dell'effettivo inizio del servizio oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dall'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, La Ditta

Aggiudicataria e per suo tramite i subappaltatori, dovranno trasmettere, alla Stazione Appaltante stessa, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, nonché tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori;

- la Ditta Aggiudicataria risponde in solido con il subappaltatore:
 - a) della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
 - b) del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;
 - c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- 5. Ai sensi dell'art. 105 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
- 6. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime la Ditta appaltatrice dalle responsabilità a essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso l'Ente appaltante della buona riuscita del servizio.
- 7. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D. Lgs.50/2016. Rimane in ogni caso vietata la cessione in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma del presente contratto; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 21. Penali

1. L'Ente appaltante applica le seguenti penali per l'inosservanza delle previsioni e disposizioni contrattuali, secondo la procedura dettata nel presente articolo:

| PENALI | | |
|--------|---|--|
| RIF. | INADEMPIENZA | IMPORTO |
| P01 | Mancata assunzione del servizio entro i termini stabili nel presente capitolato | € 1.000,00 (mille/00) al giorno per un massimo di cinque giorni oltre i quali l'Ente appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto |
| P02 | Mancato rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle campagne di comunicazione/sensibilizzazione di cui all'Art. 37 | € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo per un massimo di venti giorni oltre i quali l'Ente appaltante si riserva la facoltà di procedere d'ufficio e di rifarsi sulla |

| | | |
|-----|---|---|
| | | garanzia definitiva |
| P03 | Mancata apertura del Centro di Raccolta | € 300,00 (trecento/00) per ogni giorno |
| P04 | Mancata effettuazione di un servizio tra i seguenti, per ogni servizio: 1. raccolta e trasporto secco indifferenziato; 2. raccolta e trasporto umido/organico; | € 1.000,00 (mille/00) per giorno |
| P05 | Mancata effettuazione di un servizio tra i seguenti, per ogni frazione: 1. raccolta e trasporto imballaggi, frazioni valorizzabili, ingombranti; 2. raccolta e trasporto pile e batterie, oli, T e/o F; 3. altri servizi, per giorno di ritardo e per ogni contestazione accertata | € 600,00 (seicento/00) per giorno |
| P06 | Non corretta effettuazione del servizio di raccolta previsto (ad esempio: carico respinto o sanzionato per irregolarità dall'impianto di smaltimento o recupero) | € 500,00 (cinquecento/00) per ogni contestazione accertata, oltre l'importo delle eventuali sanzioni/penalità da parte dell'impianto |
| P07 | Mancato prelievo singola utenza | € 50,00 (cinquanta/00) per ogni caso accertato |
| P08 | Mancata effettuazione del servizio di raccolta in una determinata via o piazza | € 1.500,00 (millecinquecento/00) a contestazione |
| P09 | Mancato rispetto degli orari stabiliti per l'esecuzione del servizio | € 500,00 (cinquecento/00) per ogni contestazione accertata |
| P10 | Mancata effettuazione dei servizi a chiamata | € 50,00 (cinquanta/00) per ogni caso accertato |
| P11 | Mancata effettuazione dei servizi fondamentali in caso di sciopero o sospensione dei servizi senza giusta motivazione | € 10.000,00 (diecimila/00) al giorno |
| P12 | Mancata comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto della sospensione del/dei servizio/i e/o delle circostanze che possano impedire/limitare lo svolgimento delle prestazioni | € 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni contestazione |
| P13 | Mancata affissione dei manifesti entro le 96 ore per comunicare eventuali disservizi alla cittadinanza | € 1.000,00 (mille/00) per ogni contestazione accertata |
| P14 | Mancata rimozione dei rifiuti abbandonati nei termini descritti nei documenti allegati al contratto | € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo e per singola inadempienza |
| P15 | Accumulo di rifiuti, anche provvisorio, per movimentazione e/o successivi carichi e trasporti, in aree non deputate | € 3.000,00 per singola contestazione |
| P16 | Miscelazione di rifiuti | € 10.000,00 (diecimila/00) ad evento. Inoltre sarà facoltà dell'Ente appaltante di risolvere il contratto. |
| P17 | Mezzi non conformi alle specifiche di CSA e di offerta tecnica | € 500,00 (cinquecento/00) per ogni mezzo e per ogni giorno successivamente al termine di cui all'Art. 30, per un massimo di venti giorni, oltre i quali l'Ente appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto e di rifarsi sulla garanzia definitiva |
| P18 | Mancato lavaggio degli automezzi | € 200,00 (duecento/00) a contestazione |
| P19 | Comportamento non decoroso degli operai nei confronti della cittadinanza/utenza | € 200,00 (duecento/00) per ogni contestazione dell'utente verificata |

| | | |
|-----|--|---|
| | | dall'Ente |
| P20 | Ritardo ad adempiere alle disposizioni del Responsabile del procedimento o del Direttore dell'esecuzione del contratto | € 1.000,00 (mille/00) al giorno per ogni inadempienza |
| P21 | Irreperibilità del Responsabile della Ditta appaltatrice o del Responsabile di cantiere | € 100,00 (cento/00) per irreperibilità contenuta in 2 ore; € 500,00 (cinquecento/00) per irreperibilità contenuta in 4 ore; € 1.000,00 (mille/00) al giorno per ogni inadempienza per irreperibilità superiore alle 4 ore |
| P22 | Interruzione del servizio di Call Center | € 100,00 (cento/00) per interruzione contenuta in 2 ore; |

- In caso di inadempienze e di inosservanze dei doveri assunti in forza del presente capitolato, la Ditta appaltatrice, oltre all'obbligo di ovviare agli inconvenienti e/o anomalie verificatisi entro il termine stabilito dal Direttore dell'esecuzione del contratto, sarà soggetta all'applicazione delle penali sopra dette, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato. Le inadempienze, a insindacabile giudizio dell'Ente appaltante, comporteranno l'applicazione delle penali con la sola formalità della contestazione delle insorte inadempienze e dei relativi addebiti, a mezzo PEC, da parte del Responsabile del procedimento, su proposta del Direttore dell'esecuzione del contratto.
- La Ditta appaltatrice ha la facoltà di produrre le proprie contro-deduzioni entro il termine massimo di dieci giorni dalla ricezione della contestazione stessa. In tal caso l'Ente provvede all'istruttoria e alle valutazioni del caso, e la sanzione potrà essere applicata in misura inferiore per giustificati motivi esposti dalla Ditta.
- Il provvedimento finale, emesso secondo l'ordinamento dell'Ente e contenente l'esito del procedimento e le relative disposizioni, è trasmesso a mezzo PEC alla Ditta appaltatrice e costituisce titolo per l'applicazione delle penali ivi stabilite.
- Le inadempienze non espressamente previste nel precedente elenco saranno soggette alla comminazione di penali determinate per analogia rispetto a quelle sopra indicate, commisurate alla gravità dell'inadempimento, con proposta del Direttore dell'esecuzione del contratto, conseguente procedimento ed emissione del provvedimento finale di cui al comma precedente.
- Qualora l'ammontare annuo delle sanzioni definitivamente comminate alla Ditta appaltatrice determini un importo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale annuo, il Direttore dell'esecuzione del contratto propone al Responsabile del procedimento la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Art. 22. Rinvio alle disposizioni di legge

- Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato d'appalto viene fatto rinvio alle leggi, regolamenti, disposizioni pro-tempore vigenti in materia. La Ditta appaltatrice ha altresì l'obbligo di osservare, oltre alle norme specificate nel presente capitolato, anche tutte le leggi ed i regolamenti che potranno essere emanati durante l'appalto, ivi comprese norme regolamentari e le ordinanze sindacali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica, la tutela

sanitaria e antinfortunistica del personale addetto ed aventi comunque attinenza con i servizi oggetto dell'appalto.

Art. 23. Risoluzione del contratto

1. Il contratto d'appalto potrà essere risolto anticipatamente da parte della Stazione appaltante nei seguenti casi, che costituiscono clausole risolutive espresse del contratto, senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per l'Ente, anche per risarcimento danni:
 - a) in caso di mancata assunzione del servizio da parte della Ditta appaltatrice entro la data stabilita dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
 - b) in caso di cessazione dell'attività della Ditta appaltatrice, oppure di cessione della stessa Ditta, oppure di subappalto affidato senza preventiva autorizzazione dell'Ente;
 - c) in caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni degli obblighi contributivi, retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori da parte della Ditta appaltatrice;
 - d) in caso di frode, grave negligenza o grave inadempimento, debitamente accertati e contestati, nell'esecuzione degli obblighi contrattuali.
2. Nei casi sopra citati il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Stazione appaltante comunica alla Ditta appaltatrice, a mezzo PEC, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta alla Ditta stessa (ricevuta di consegna).
3. La Stazione appaltante potrà inoltre procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto a incamerare la garanzia definitiva, l'applicazione delle eventuali penali e il risarcimento dei danni:
 - e) in caso di mancato rispetto dei termini previsti per la fornitura dei mezzi proposti nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario
 - f) in caso di inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno all'Ente e/o ai Comuni serviti;
 - g) in caso di inottemperanze relativamente agli obblighi in materia di personale o segnalate dall'Ispettorato del Lavoro;
 - a) in caso di mancato rispetto degli obblighi, in materia di garanzie e coperture assicurative;
 - b) in caso di inadempienze qui non contemplate, a termini dell'art. 1453 del Codice Civile.
4. Nei casi sopra citati la Stazione appaltante farà pervenire alla Ditta appaltatrice apposita comunicazione scritta contenente intimazione ad adempiere a regola d'arte alla prestazione entro un termine stabilito. Decorso detto termine senza che la Ditta abbia adempiuto secondo le modalità previste dal Capitolato, il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Stazione appaltante comunica alla Ditta, a mezzo PEC, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta alla Ditta stessa (ricevuta di consegna).
5. Si procede inoltre alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a) sospensione della Ditta appaltatrice dall'Albo dei gestori ambientali;

- b) condanna penale definitiva del direttore tecnico e degli amministratori della Ditta per reati connessi all'oggetto del servizio.
6. Nei casi sopra citati il contratto si risolve di diritto con decorrenza immediata dal momento del verificarsi del fatto; la Stazione appaltante comunica alla Ditta appaltatrice, a mezzo PEC, la avvenuta risoluzione del contratto, la quale è comunque efficace anche nel caso in cui la comunicazione non risulti pervenuta alla Ditta stessa.
 7. In caso di risoluzione del contratto, alla Ditta appaltatrice spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, dedotte le eventuali penali e le eventuali somme dovute per la copertura del danno emergente e per il risarcimento di eventuali ulteriori danni, che dovranno essere quantificate dalla Stazione appaltante, anche per stima sommaria, e comunicate alla Ditta. La Stazione appaltante potrà, se necessario, escutere in tutto o in parte la garanzia definitiva e/o richiedere il risarcimento dei danni.
 8. Sia la Stazione appaltante sia la Ditta appaltatrice potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità a eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 del Codice Civile. In seguito alla risoluzione del contratto per colpa della Ditta appaltatrice o per cause non imputabili alle parti, la Stazione appaltante potrà procedere all'affidamento del servizio alla ditta risultata seconda classificata nella graduatoria di gara e, in caso di indisponibilità di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 24. Controversie

1. L'Ente appaltante e la Ditta appaltatrice operano con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione in via bonaria delle controversie. Qualora dette controversie non siano componibili in via bonaria, la loro risoluzione è demandata al competente foro di Nuoro. È in ogni caso esplicitamente escluso il ricorso all'arbitrato.

TITOLO IV - NORME SULLO SVOLGIMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25. Variazioni delle utenze e delle quantità

1. Il servizio di raccolta porta a porta è stato dimensionato in funzione delle utenze ad oggi iscritte a ruolo nonché della articolazione territoriale dei centri urbani e delle stesse utenze. La Ditta appaltatrice, che propone l'offerta -tecnica ed economica- in base alla puntuale verifica delle condizioni locali e alle proprie conseguenti valutazioni, è tenuta all'esecuzione dei servizi previsti per incrementi del numero di utenze totali, domestiche e non domestiche, fino al 5 per cento, senza per questo poter avanzare alcuna richiesta d'indennizzo, risarcimento o ulteriore pretesa economica rispetto a quanto già previsto dall'Art. 9.

Art. 26. Informazioni e pubblicità

1. In coerenza con i "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani" di cui all'Allegato 1 al D.M. 13.02.2014, paragrafi 4.4.6 e 4.4.10, la Ditta appaltatrice deve provvedere a garantire le seguenti azioni informative e pubblicitarie, con costi ricompresi nelle spese generali d'appalto.
2. L'Appaltatore deve rendere disponibile per l'utenza, per tutta la durata dell'appalto, un numero verde, aperto anche alle chiamate dei cellulari e di tutti i numeri fissi. Il Numero verde deve essere attivo:
 - a) in modalità automatica: per 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana;
 - b) con operatore: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 17:00, salvo offerte migliorative.
3. La Ditta dovrà inoltre rendere disponibili per l'utenza gli ulteriori applicativi software ("app") per tablet e smartphone di cui al successivo Art. 38

Art. 27. Responsabile della Ditta appaltatrice

1. Contestualmente alla sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, deve essere comunicato all'Ente appaltante il nominativo del Responsabile della Ditta appaltatrice, unitamente ad un suo recapito telefonico mobile con costante reperibilità 24 ore su 24, giorni festivi inclusi. Il Responsabile della Ditta appaltatrice coincide con il legale rappresentante o suo procuratore speciale, nominato ai sensi di legge.

Art. 28. Responsabile operativo e organizzativo

1. La Ditta appaltatrice, al momento della sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, deve nominare e comunicare all'Ente appaltante e al Direttore dell'esecuzione del contratto il nominativo del Responsabile del cantiere e del suo sostituto. Tale figura operativa non può coincidere con il Responsabile della Ditta appaltatrice, in quanto quest'ultima figura rappresenta direttamente la Ditta appaltatrice e svolge funzioni di coordinamento generale e di legale rappresentanza.

2. Il Responsabile di cantiere, o per esso il suo sostituto, deve essere dotato di un recapito telefonico mobile con costante reperibilità 24 ore su 24, giorni festivi inclusi, ai fini di far fronte a qualsiasi emergenza.

Art. 29. Personale da impiegare per l'espletamento dei servizi

1. Il progetto del servizio prevede che la Ditta appaltatrice debba disporre della seguente forza lavoro:

| |
|---------------------|
| Unità a tempo pieno |
| N° 2 Autista 4A |
| N°3 Operaio 2A |
| N° 1 Operaio 2B |
| N° 1 Autista 3A |

2. L'esecuzione del servizio deve essere svolta da personale idoneo ed in numero adeguato alle necessità del servizio stesso. La dotazione di personale di cui al comma precedente è la minima ritenuta necessaria per lo svolgimento del servizio; deve pertanto essere garantita per tutto il periodo di appalto. L'eventuale riduzione potrà essere prevista solo per esigenze dell'Ente appaltante e dovrà in tal caso essere conseguentemente ridefinito, in contraddittorio con l'Appaltatore, il canone dovuto per il servizio così ridotto.
3. CLAUSOLA SOCIALE. La Ditta appaltatrice è onerata di osservare la procedura di avvicendamento del personale a tempo indeterminato, addetto in via ordinaria allo specifico appalto, che risulti in forza presso la ditta cessante, ai sensi dell'art. 202, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, nelle forme e modalità di cui all'art. 6 del CCNL FISE Assoambiente vigente. Ai sensi dell'art. 7 del medesimo CCNL, resta comunque impregiudicata la facoltà della Ditta appaltatrice, nell'ambito del proprio autonomo potere organizzativo, anche in considerazione delle innovazioni tecnologiche o ristrutturazioni organizzative del servizio (che abbiano implicazioni sui livelli occupazionali), di incontrarsi con la RSU o in mancanza con le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti il citato CCNL, per la ricerca di soluzioni atte a garantire l'occupazione dei lavoratori, anche assunti ai sensi del suddetto articolo 6 del CCNL.
4. La Ditta appaltatrice, prima dell'avvio del contratto, deve comunicare all'Ente appaltante l'elenco nominativo del personale, con indicazione dei dati anagrafici dei dipendenti, del domicilio, del numero del libretto di lavoro della qualifica e di tutti i dati relativi al rapporto di lavoro.
5. Nel corso dell'appalto non potrà essere effettuata alcuna modifica numerica del personale addetto al servizio, rispetto all'elenco di cui al precedente comma, se non espressamente autorizzata dall'Ente appaltante. Nel corso dell'appalto, in caso di collocamento a riposo del personale impiegato o in caso di modifiche ai servizi, è vietato di procedere al reintegro del personale, salvo espressa autorizzazione dell'Ente appaltante.

6. In considerazione della (nuova) formulazione relativa alle "clausole sociali" di cui all'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, nella parte in cui si dice che tali clausole "possono" essere inserite nei bandi di gara, nonché in coerenza con recentissime sentenze del Consiglio di Stato (30 marzo 2016, n. 1255, e 07.06.2016, n. 2433), per le quali "la clausola sociale va interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale garantita dall'art. 41 della Costituzione: per cui, fermo l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle proprie dipendenze, il nuovo gestore del servizio può collocarne alcuni in altri contratti da esso eseguiti (e anche ricorrere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legge allorché in esubero), quando nell'organizzazione prefigurata per quello in contestazione gli stessi risultino superflui", nel caso di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali derivanti dai comportamenti virtuosi dell'utenza, incentivata dai nuovi meccanismi di gestione, potrà prevedersi, ai sensi dell'Art. 8, in contraddittorio con la Ditta appaltatrice e se necessario con l'interessamento delle parti sociali, la riduzione della forza lavoro, in termini di orari o di unità lavorative, finalizzata al contenimento dei costi e alla conseguente riduzione delle tariffe per gli utenti.

Art. 30. Parco mezzi e specifiche tecniche

1. La Ditta appaltatrice, entro sei mesi dalla consegna dei servizi, deve dotarsi di tutti i mezzi per lo svolgimento delle prestazioni del presente Capitolato, che devono essere di prima immatricolazione e dedicati esclusivamente al cantiere dell'Ente appaltante
2. La Ditta appaltatrice dovrà garantire per il parco mezzi le caratteristiche e le eventuali maggiori/migliori dotazioni proposte nella propria offerta tecnica, con particolare riferimento alle "Schede tecniche" previste nel Disciplinare di gara.
3. In caso di mancato rispetto entro i termini suddetti, oltre all'applicazione delle penali di cui all'Art. 21, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto a termini del precedente Art. 23.
4. Tutti i mezzi d'opera debbono essere idonei al servizio, preferibilmente di prima immatricolazione o comunque certificati da professionista abilitato circa la loro efficienza e idoneità ai servizi a cui saranno dedicati, e rispondere alle caratteristiche tecniche atte a soddisfare le esigenze del servizio richiesto; preferibilmente i mezzi non dovranno comunque avere prima immatricolazione antecedente al 2015 e alla fine del periodo transitorio, dovranno essere conformi alla Direttiva Europea "EURO 6" o, preferibilmente ad alimentazione elettrica. L'utilizzo di automezzi elettrici nei percorsi urbani costituirà motivo di attribuzione di maggior punteggio per "valore tecnico".
5. La Ditta appaltatrice deve mantenere tutti i mezzi, per tutta la durata dell'appalto, in perfetta efficienza pena l'applicazione delle penali di cui all'Art. 21, sostituendo quelli che per uso o avaria fossero deteriorati. Nel caso di guasto di un mezzo la Ditta appaltatrice deve provvedere alla sostituzione immediata, e solo nei casi di somma urgenza o di forza maggiore, può essere tollerato l'uso temporaneo, limitato allo stretto necessario, di mezzi aventi pari requisiti e di più vecchia immatricolazione per assicurare la continuità del servizio. Tale uso temporaneo deve essere

formalmente autorizzato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, sentito il Responsabile del procedimento.

6. Tutti gli automezzi devono recare la scritta " COMUNI DI IRGOLI, LOCULI, GALLELLI', ONIFAI - SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA " e il nominativo della Ditta appaltatrice. Inoltre, sugli automezzi deve essere riportato il numero verde per le segnalazioni dei cittadini alla Ditta appaltatrice. Tutte le grafiche (scritte, loghi, ecc.) dovranno essere preventivamente approvate dalla Stazione appaltante.
7. La Ditta appaltatrice deve garantire la qualità, la rispondenza alle prescrizioni di legge in materia di circolazione stradale, sicurezza, ecc., nonché la correttezza di utilizzo degli automezzi, delle attrezzature e dei materiali, assumendo a proprio carico ogni onere derivante dall'inosservanza delle norme vigenti per la sicurezza del lavoro e per la prevenzione degli inquinamenti. Resta inteso che il Direttore dell'esecuzione del contratto può eseguire e disporre, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero e della conformità dei mezzi ai requisiti del presente Capitolato.
8. La Ditta appaltatrice deve provvedere, a propria cura e spese, al lavaggio quotidiano dei mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio ed in ogni caso i mezzi, ad inizio di ogni giornata di servizio, dovranno presentarsi idonei dal punto di vista igienico-sanitario e tali da non modificare o compromettere la qualità delle frazioni merceologiche raccolte. Il servizio di lavaggio automezzi deve essere eseguito con prodotti non tossici e possibilmente con il marchio Ecolabel o equivalente.
9. Il trasporto dei rifiuti dovrà avvenire in osservanza delle vigenti leggi, in particolare del codice della strada, del regolamento di esecuzione e delle leggi complementari, con veicoli in perfetta efficienza, ordine e pulizia, privi di esalazioni moleste a bordo.

Art. 31. Logistica, Ecocentro e Cantiere operativo - ufficio direzionale

1. Le aree logistiche da utilizzarsi per l'espletamento del servizio sono:
 - a) l'Ecocentro sito nel Comune di Irgoli
 - b) il Cantiere operativo e ufficio direzionale da realizzare in apposita area a discrezione della Ditta.

Art. 32. Ecocentro

1. La ditta ha l'obbligo di gestire l'Ecocentro Comunale sito nel Comune di Irgoli che sarà adibito a Centro di raccolta intercomunale, provvedendo all'allestimento delle ulteriori attrezzature necessarie, fornite e poste in opera a cura della ditta con costi ricompresi nel canone d'appalto.
2. La Ditta ha l'obbligo di prendere in carico la struttura entro 7 giorni dalla data del verbale di avvio del servizio. Le attrezzature, funzionali all'espletamento del servizio di ritiro dei rifiuti conferiti sono quelle indicate nell'Analisi economica allegata al progetto esecutivo del servizio e quelle indicate nel progetto-offerta della Ditta e dovranno essere fornite come da Art. 36.
3. La gestione dell'Ecocentro dev'essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni normative di settore e prevedere che le utenze domestiche, commerciali e di servizio rientranti nei Comuni associati

possano conferire i rifiuti differenziati, compresi ingombranti e/o altri rifiuti particolari, esclusi i rifiuti speciali di attività industriali e artigianali.

4. Dovranno essere ammessi, purché di origine esclusivamente domestica, rifiuti quali: oli esausti (vegetali e minerali) batterie di auto, inerti da piccole ristrutturazioni domestiche, sfalci verdi, lampade al neon, RAEE, cartucce e toner, contenitori T e/o F, abiti usati, oltre alle normali frazioni per le quali è attivo il servizio a domicilio qualora l'utenza si trovasse occasionalmente nell'impossibilità di poter rispettare il conferimento nelle fasce orarie previste per la raccolta domiciliare.
5. Il protocollo gestionale dovrà seguire le disposizioni stabilite dalle Linee Guida della Regione Autonoma della Sardegna di cui al prot. 15808 del 27.07.2009 e comunque dalle vigenti disposizioni legislative del momento.
6. Presso l'Ecocentro non dovranno in alcun caso essere conferiti rifiuti diversi da quelli urbani o assimilati ai sensi del Regolamento comunale di igiene urbana.
7. Gli orari di apertura al pubblico dovranno rispettare quelli attuali distribuiti su 2 ore al giorno dal lunedì al venerdì, salvo poi incrementare gli orari in funzione del progetto –offerta della Ditta aggiudicataria del servizio.
8. L'Ecocentro dovrà essere tenuto sempre pulito e le operazioni di gestione dovranno essere condotte in modo che siano evitate emissioni all'esterno nel rispetto delle norme vigenti

Art. 33. Cantiere operativo - ufficio direzionale

1. La ditta ha l'onere di dotarsi di apposito Cantiere operativo, da utilizzare quale cantiere di rimessaggio mezzi/attrezzature e ufficio direzionale con presenza del capocantiere per almeno 4 ore a settimana, salvo offerta migliorativa della Ditta, per la ricezione delle utenze che potrebbero aver bisogno di interloquire direttamente con il responsabile organizzativo. Nel Cantiere di rimessaggio potrà essere allestito apposito settore per il lavaggio dei mezzi, qualora non si optasse per il lavaggio presso impianti di terzi: in ogni caso, infatti, i mezzi ad inizio servizio dovranno essere sempre puliti, in ordine e privi di residui. La ditta dovrà altresì dotarsi di locali ad uso del personale in cui dovranno essere previsti spogliatoi e servizi igienici compresi di docce. L'onere di realizzazione delle strutture di cantiere, è a totale carico della ditta.

Art. 34. Disposizioni in materia di salute e sicurezza

1. L'Ente appaltante ha redatto il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti" (DUVRI, ex art. 26 c. 3-ter del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), che è un allegato del contratto. Tale documento reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia delle prestazioni che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.
2. Il DUVRI, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo nonché per qualsiasi altra motivazione legata, a qualsiasi titolo, alla gestione o espletamento dei servizi, può essere integrato e/o adeguato, anche su proposta del Responsabile della Ditta appaltatrice e comunque a seguito della valutazione dell'Ente appaltante.

3. La Ditta appaltatrice deve farsi carico di adottare tutti gli accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire le misure di prevenzione e protezione dai rischi dei propri addetti e di eventuali terzi, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. Il Responsabile della Ditta appaltatrice deve eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove si svolge il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, tutti i possibili rischi connessi all'esecuzione del servizio in appalto nell'area interessata al servizio stesso.
4. La Ditta appaltatrice, prima della stipula del contratto, dovrà trasmettere alla Stazione appaltante il "Documento di Valutazione dei Rischi" (DVR) per la sicurezza e la salute dei lavoratori, relativamente alle prestazioni oggetto dell'appalto, redatto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) e dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, sottoscritto dal datore di lavoro della Ditta, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dal medico competente. Tale trasmissione dovrà essere ripetuta, entro 3 (tre) giorni, a seguito di qualsiasi modifica. Le modifiche sono obbligatoriamente necessarie in ogni caso di variazione di modalità organizzative/esecutive che incidano sulla prevenzione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori.
5. Il DVR dovrà essere redatto -anche in forma di documento specifico per l'appalto, integrativo del DVR generale già esistente, predisposto dalla Ditta per tutte le proprie attività lavorative- tenendo conto del DUVRI allegato ai documenti di gara, e dovrà contenere/confermare la quantificazione degli "oneri aziendali della sicurezza" (come da definizione del DUVRI) già indicati in sede di offerta.
6. La mancata presentazione del DVR o la redazione non conforme alle disposizioni di legge o alle indicazioni fornite sui fattori di rischio ambientale, non consentono di procedere alla stipula del contratto per fatto e colpa della Ditta.
7. I "costi per la sicurezza da interferenze" (come da definizione del DUVRI) sono stati previsti e quantificati nell'allegato DUVRI, e non sono soggetti a ribasso. Saranno remunerati i soli costi effettivamente sostenuti dalla Ditta, previa contabilizzazione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto sulla base di verifiche in loco e/o di differenti giustificativi di spesa ritenuti idonei.
8. Gli "oneri aziendali della sicurezza", al contrario dei "costi per la sicurezza da interferenze", fanno parte dell'importo a base d'asta, soggetto a ribasso, e devono essere necessariamente esplicitati dalla Ditta in sede di offerta, pena l'esclusione dalla gara, poiché possono/devono essere oggetto di opportuna valutazione da parte della Stazione appaltante in sede di valutazione di congruità dell'offerta.
9. Ciò in conformità all'interpretazione della norma di cui alla pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 20.03.2015, n. 3, e alla terminologia di cui al documento ITACA "Verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici: aggiornamento delle prime indicazioni operative - Revisione settembre 2015".
10. In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi, gli adempimenti di cui al presente articolo spettano alla Ditta capogruppo, fermo restando che ogni ditta esecutrice deve adempiere alle disposizioni di legge in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, predisponendo il proprio DVR e garantendo il coordinamento e la cooperazione di tutti i soggetti interessati.

11. In caso di subappalto, la Ditta appaltatrice deve trasmettere il DUVRI e il proprio DVR ai subappaltatori, i quali devono integrare i documenti per quanto di propria competenza e trasmettere il proprio DVR; il mancato adempimento di tali obblighi e delle disposizioni relative alla sicurezza in generale è motivo di diniego dell'autorizzazione al subappalto.
12. Il Direttore dell'esecuzione del contratto e la Stazione appaltante in generale possono controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte della Ditta appaltatrice agli obblighi in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, anche richiedendo, in qualsiasi fase, la documentazione di supporto relativa agli avvenuti adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008.
13. Gli interventi sostenuti dalla Ditta appaltatrice per l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, di cui al DUVRI, dovranno essere preventivamente comunicati al Direttore dell'esecuzione del contratto, che provvede alla verifica e contabilizzazione degli stessi interventi. Ove non risulti possibile comunicare preventivamente la necessità di detti interventi, o qualora richiesto dal DEC, la Ditta dovrà provvedere alla documentazione fotografica degli interventi effettuati.
14. In caso di subappalto, la Ditta appaltatrice deve corrispondere, alle imprese subappaltatrici, i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso.
15. La Ditta deve notificare immediatamente all'Amministrazione, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione dei servizi richiesti, da parte della Ditta o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia causato qualsivoglia danno o perdita. La Ditta deve predisporre e trasmettere all'Amministrazione il rapporto di incidente/infortunio entro i termini di legge.
16. Durante l'espletamento del servizio deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute dell'uomo; deve essere assicurata un'elevata protezione dell'ambiente nelle sue diverse componenti, quali acqua, flora e fauna; deve essere evitato qualsiasi inconveniente da rumori, odori e danni ai luoghi. Deve inoltre essere evitato ogni possibile intralcio alla viabilità pubblica.

Art. 35. Rischi legati all'esecuzione dei servizi e coperture assicurative

1. La Ditta appaltatrice è responsabile di ogni danno che possa derivare a cose o persone nell'adempimento del servizio regolato dal presente capitolato. Essa è quindi responsabile dell'operato dei propri dipendenti e degli eventuali danni, nessuno escluso, che il personale o i mezzi propri possano arrecare nell'esercizio delle loro funzioni inerenti il servizio.
2. Sono a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Ente appaltante, salvi gli interventi in favore della Ditta stessa da parte delle Società Assicuratrici.
3. Qualora l'appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento dei danni ed alla messa in ripristino dei luoghi danneggiati entro il termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Ente appaltante provvederà direttamente, con diritto di rivalsa sull'importo della garanzia definitiva prestata e/o sui ratei di successiva scadenza.

4. Pertanto la Ditta appaltatrice è tenuta a stipulare apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), verso gli Operatori o prestatori di lavoro) (R.C.O.) i massimali non dovranno essere inferiori ai seguenti:

| R.C.T. | | R.C.O. | |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| - per sinistro | € 500.000,00 | - per sinistro | € 500.000,00 |
| - per persona lesa | € 1.000.000,00 | - per persona lesa | € 1.000.000,00 |
| - per danni | € 1.000.000,00 | | |

CAPO II - DISPOSIZIONI SUL REGIME TRANSITORIO

Art. 36. Avvio a regime Servizio di raccolta

- Al fine di consentire alla Ditta appaltatrice di dotarsi di mezzi ed attrezzature per lo svolgimento in piena operatività del servizio di raccolta differenziata e gestione dell'ecocentro, nonché di effettuare la campagna di comunicazione alle utenze e di formazione del personale, è prevista una fase transitoria dalla consegna del cantiere, ed in sunto così definita:
 - 2 mesi per l'armamento e la messa in funzione dell'Ecocentro
 - 3 mesi per la presentazione della campagna informativa
 - 4 mesi per la dotazione degli automezzi (Art.30) e contenitori previsti nella relazione economica (contenitori per feste e manifestazioni, contenitori per pile e farmaci)
 - 6 mesi per la realizzazione del cantiere operativo e ufficio direzionale
- Il mancato rispetto del termine stabilito per il funzionamento a regime comporta l'applicazione delle penali di cui all'Art. 21 e/o la risoluzione del contratto a termini del precedente Art. 23.

CAPO III - DISPOSIZIONI SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA e CAMPAGNA INFORMATIVA

Art. 37. Generalità servizio di raccolta differenziata

- I servizi oggetto del presente appalto riguardano la raccolta e il trasporto presso gli impianti di trattamento, dei rifiuti raccolti con il sistema del porta a porta, delle seguenti frazioni merceologiche prodotte dalle utenze domestiche e non domestiche di tutto il territorio:
 - secco residuo (indifferenziato);
 - umido biodegradabile, sfalci e potature;
 - carta e cartone;
 - vetro, lattine e banda stagnata);
 - imballaggi in plastica;

- ingombranti e RAEE.

la raccolta differenziata presso l'Ecocentro di Irgoli, la raccolta presso punti specifici (farmaci e pile esauste).

2. La definizione del calendario di Progetto considera la possibilità di conferimento delle frazioni valorizzabili con frequenza settimanale, ad eccezione della frazione umida per la quale è stata prevista una frequenza bisettimanale, anche il ritiro del secco indifferenziato avviene con frequenza di una presa a settimana.
3. La raccolta porta a porta per le utenze deve avvenire mediante prelievo del rifiuto direttamente presso i luoghi di produzione dello stesso: l'utenza deve esporre i propri mastelli/contenitori assegnati all'esterno delle abitazioni, secondo le disposizioni regolamentari (ore 22:00 – 05:00), e le ritirerà a svuotamento effettuato.
4. Le operazioni di raccolta con modalità porta a porta devono avvenire conformemente alle disposizioni nel rispetto dell'eco-calendario e degli orari previsti. Gli operatori non preleveranno i rifiuti nel caso in cui il conferimento all'interno dei contenitori avvenga in modo improprio, nel caso in cui i contenitori siano esposti in giorni di raccolta errati o qualora il conferimento avvenga in attrezzature diverse da quelle dedicate al servizio. In tutti questi casi sarà registrato l'errato conferimento e posto un avviso sul contenitore per la successiva sanzione all'utente scorretto.
5. La Ditta appaltatrice, in caso di errato conferimento, reiterato nel tempo, deve comunicare all'Ente appaltante gli estremi delle utenze inadempienti al fine di comprendere le motivazioni dell'errato conferimento e cercare di porvi rimedio, oppure proporre l'applicazione di una sanzione.
6. Se il giorno di raccolta coincide con una giornata festiva infrasettimanale, il servizio deve essere comunque effettuato salvo il caso in cui le festività infrasettimanali siano tra quelle previste in astensione obbligatoria dal servizio nel contratto collettivo di lavoro. In occasione di due o più giorni festivi consecutivi il servizio di raccolta rifiuti deve essere assicurato in almeno uno degli stessi giorni. Il servizio di raccolta rifiuti deve essere assicurato anche in presenza di condizioni atmosferiche avverse.

Art. 38. Progetto delle azioni di informazione e sensibilizzazione

1. La Ditta appaltatrice deve provvedere, tramite idoneo personale interno o tramite professionista esterno, alla progettazione esecutiva e/o all'esecuzione stessa della campagna di comunicazione e sensibilizzazione degli utenti e degli studenti.
2. Le azioni minime che dovranno essere contenute nelle campagne sono stabilite in coerenza con i dettami dell'Allegato 1 al D.M. 13.02.2014, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani", paragrafo 4.4.9, e dovranno comprendere le seguenti:
 - a) Stampa del calendario di ritiro corredato dalle note sulla corretta differenziazione dei rifiuti
 - b) Stampa e affissione presso i locali pubblici, bacheche comunali ecc. di manifesti informativi
 - c) Riunioni, incontri pubblici con cittadini e amministratori (previa verifica delle condizioni di sicurezza anticovid) o

- d) Collaborazione con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio, al fine di organizzare e programmare interventi e incontri specifici che si inseriscano in un programma di educazione ambientale. Saranno da privilegiare quelle iniziative che consentano di raggiungere facilmente e direttamente le scolaresche presso le rispettive sedi, riuscendo a superare la burocrazia e le problematiche legate all'organizzazione degli spostamenti. Il focus degli incontri sarà quello di mostrare la seconda vita che il rifiuto, opportunamente differenziato e valorizzato, potrà avere nonché le possibili soluzioni per prolungare la vita di un bene.
- e) Sensibilizzazione "porta a porta" al fine di coinvolgere le famiglie. Tale attività è generalmente svolta direttamente dagli operatori della Ditta durante lo svolgimento del servizio di ritiro, ad esempio richiamando l'utente che fosse presente al momento del ritiro per spiegare l'eventuale presenza di frazioni estranee e chiedendone la rimozione anziché operare il mancato ritiro.

Art. 39. Rilascio di un App per smartphone, pc e tablet

1. All'interno del progetto di sensibilizzazione e informazione si colloca l'idea dell'attivazione di un servizio di applicativi software (c.d. "app") per smartphone, pc e tablet che consenta, con semplici gesti alla portata di tutti, di ottenere informazioni immediate e pratiche sulle corrette modalità di conferimento, mediante un dizionario dei rifiuti interattivo, la visione online del calendario di ritiro, l'invio di messaggistica quale promemoria dei giorni e modalità di conferimento, su orari e funzionamento dei CdR, e ancora l'invio di comunicazioni di servizio dirette dalla Ditta verso gli utenti.

Per quanto riguarda i due punti precedenti, le Ditte partecipanti alla gara d'appalto specificheranno con il dovuto dettaglio nella propria offerta le azioni da essi proposte, tese ad implementare i principi di cui al progetto posto a base di gara. Alle offerte migliorative sarà attribuito un punteggio premiante secondo le previsioni del Disciplinare di gara, fermo restando che tutte le azioni proposte sono ricomprese nel corrispettivo d'appalto.

La proposta della Ditta appaltatrice potrà comunque essere adeguata alle indicazioni dell'Ente appaltante, nell'ambito di un tavolo operativo tra DEC, RUP e responsabile della Ditta.

La prima campagna di comunicazione/sensibilizzazione dovrà essere preparata, proposta e validata entro 3 mesi dalla consegna del cantiere, e svolta nel periodo previsto per la distribuzione delle attrezzature individuali alle utenze, entro lo stesso termine. Le seguenti campagne annuali dovranno essere predisposte entro i termini stabiliti dal Direttore dell'esecuzione del contratto e/o dalla Stazione appaltante.

CAPO V - ALTRI SERVIZI DI RACCOLTA

Art. 40. Raccolta a chiamata dei rifiuti ingombranti e dei RAEE

1. Il servizio è riferito alla raccolta e trasporto domiciliare su prenotazione, con cadenza quindicinale, dei rifiuti ingombranti e dei RAEE provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, nonché provenienti da locali e da luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici iscritti al ruolo, nel rispetto dei criteri quali-quantitativi di assimilazione vigenti.
2. La Ditta appaltatrice deve organizzare la raccolta delle frazioni merceologiche citate nel comma precedente mediante l'istituzione di un servizio telefonico di prenotazione per gli utenti, mediante il quale verranno fornite le corrette informazioni sul numero dei rifiuti conferibili, in funzione delle loro dimensioni, e sulle corrette modalità di esposizione su strada.
3. Mensilmente la Ditta appaltatrice deve inoltrare al Direttore dell'esecuzione del contratto, su file excel, il numero delle richieste ricevute ed evase.
4. Per l'espletamento dei servizi di raccolta a chiamata degli ingombranti e dei RAEE la Ditta appaltatrice utilizza un apposito automezzo con un autista ed un raccoglitore.

Art. 41. Raccolta a chiamata dei rifiuti biodegradabili quali sfalci e potature prodotti dalle utenze domestiche

1. Come per l'articolo precedente, la raccolta di sfalci e potature potrà avvenire direttamente al domicilio dell'utenza residente previa richiesta telefonica di prenotazione del servizio, la frequenza di ritiro prevista è quindicinale.

Art. 42. Raccolta a chiamata di oli vegetali usati

1. Come per i precedenti la raccolta di oli vegetali esausti e usati potrà avvenire direttamente al domicilio dell'utenza residente previa richiesta telefonica di prenotazione del servizio, la frequenza di ritiro prevista è mensile.

Art. 43. Raccolta e trasporto di pile usate e farmaci scaduti.

1. Il servizio consiste nella raccolta e trasporto di pile usate e farmaci scaduti ritirati da appositi contenitori ubicati entro o nelle immediate vicinanze dei luoghi di vendita degli stessi, quali attività di vendita generiche, farmacie o anche ambulatori e municipi. È richiesta la fornitura di 3 contenitori per farmaci da 100 l. e 3 contenitori per pile da 20 l. per un totale di 6 contenitori per ogni Comune.

Art. 44. Raccolta di rifiuti prodotti nel corso di feste e manifestazioni

1. In coerenza con i "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani" di cui all'Allegato 1 al D.M. 13.02.2014, paragrafo 4.4.4, in occasione di manifestazioni pubbliche occasionali e/o stagionali, quali fiere, sagre, feste, la Ditta appaltatrice deve provvedere a fornire agli organizzatori dell'evento/manifestazione un adeguato numero di contenitori carrellati, come meglio specificati nella Relazione economica, per tutte le tipologie di rifiuti, con la cartellonistica

necessaria, i cui costi sono ricompresi nel corrispettivo d'appalto. Tali contenitori dovranno essere ritirati a fine manifestazione.

2. I rifiuti raccolti andranno smaltiti in maniera differenziata senza ulteriori oneri rispetto a quanto disciplinato dall'Art. 9. Qualora gli organizzatori dell'evento non abbiano provveduto alla corretta differenziazione, la Ditta non ritirerà i rifiuti presenti all'interno dei contenitori e chiederà che venga operata una corretta cernita dei rifiuti, in caso di inadempienza il fatto dovrà essere segnalato al Comune presso il quale si è svolta la manifestazione.

Art. 45. Rimozione dei rifiuti sparsi all'interno del centro abitato.

1. La Ditta è obbligata a provvedere alla pulizia dell'area circostante il punto di conferimento e alla raccolta dei rifiuti che per qualsiasi motivo (intemperie, atti vandalici, animali randagi) dovessero trovarsi sparsi sul suolo.
2. Nei casi in cui la presenza di rifiuti sparsi su strada sia dovuta a errati comportamenti da parte dell'utenza, in particolare se reiterati nel tempo, la Ditta deve rilasciare, all'utente interessato, un numero massimo di 2 avvisi informativi con le indicazioni per la corretta esposizione e conferimento dei rifiuti e infine informare il Comune di residenza nei casi in cui, anche a seguito di n°2 avvisi, non si riesca a risolvere la problematica.

ART. 46. Disposizioni finali

1. La Ditta Aggiudicataria si considera, all'atto dell'assunzione dei servizi, a perfetta conoscenza del territorio su cui dovranno espletarsi i servizi oggetto del presente capitolato speciale descrittivo prestazionale. L'Ente notificherà alla Ditta Aggiudicataria tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che comportino variazioni di tale situazione iniziale. Per quanto non previsto nel presente capitolato, si intendono richiamate e applicabili le disposizioni di legge che regolano la materia.

Sommario

| | |
|---|----|
| TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI | 1 |
| Art.1 Oggetto dell'appalto | 1 |
| Art. 2. Servizi complementari e nuovi servizi | 6 |
| Art. 3. Principi per l'esecuzione del contratto | 6 |
| Art. 4. Osservanza delle disposizioni sovraordinate | 7 |
| Art. 5. Ambito territoriale di svolgimento dei servizi | 7 |
| Art. 6. Durata dell'appalto | 7 |
| Art. 7. Obiettivi ed indicatori della qualità delle prestazioni rese | 7 |
| Art. 8. Rapporti periodici e ottimizzazione annuale | 8 |
| TITOLO II - ASPETTI ECONOMICI | 9 |
| Art. 9. Corrispettivo dell'appalto..... | 9 |
| Art. 10. Pagamenti del corrispettivo..... | 9 |
| Art. 11. Oneri di smaltimento del rifiuto indifferenziato e altre frazioni | 10 |
| Art. 12. Trattamento dei rifiuti urbani e ricavi CONAI..... | 10 |
| Art. 13. Revisione del canone | 11 |
| TITOLO III - RAPPORTI TRA L'ENTE APPALTANTE E LA SOCIETÀ APPALTATRICE..... | 11 |
| Art. 14. Consegna dei servizi | 11 |
| Art. 15. Obbligo di continuità dei servizi | 11 |
| Art. 16. Detentore dei rifiuti raccolti e relative destinazioni..... | 12 |
| Art. 17. Controlli sullo svolgimento dei servizi e contabilità | 12 |
| Art. 18. Autocertificazione del servizio ai fini della fatturazione mensile | 13 |
| Art. 19. Garanzia definitiva | 14 |
| Art. 20. Subappalto..... | 14 |
| Art. 21. Penali..... | 15 |
| Art. 22. Rinvio alle disposizioni di legge..... | 17 |
| Art. 23. Risoluzione del contratto..... | 18 |
| Art. 24. Controversie | 19 |
| TITOLO IV - NORME SULLO SVOLGIMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI..... | 20 |
| CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI | 20 |
| Art. 25. Variazioni delle utenze e delle quantità | 20 |
| Art. 26. Informazioni e pubblicità | 20 |
| Art. 27. Responsabile della Ditta appaltatrice | 20 |
| Art. 28. Responsabile operativo e organizzativo | 20 |
| Art. 29. Personale da impiegare per l'espletamento dei servizi..... | 21 |
| Art. 30. Parco mezzi e specifiche tecniche..... | 22 |
| Art. 31. Logistica, Ecocentro e Cantiere operativo - ufficio direzionale..... | 23 |
| Art. 32. Ecocentro | 23 |
| Art. 33. Cantiere operativo - ufficio direzionale | 24 |

| | |
|--|----|
| Art. 34. Disposizioni in materia di salute e sicurezza | 24 |
| Art. 35. Rischi legati all'esecuzione dei servizi e coperture assicurative | 26 |
| CAPO II - DISPOSIZIONI SUL REGIME TRANSITORIO | 27 |
| Art. 36. Avvio a regime Servizio di raccolta..... | 27 |
| CAPO III - DISPOSIZIONI SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA e CAMPAGNA INFORMATIVA | 27 |
| Art. 37. Generalità servizio di raccolta differenziata..... | 27 |
| Art. 38. Progetto delle azioni di informazione e sensibilizzazione..... | 28 |
| Art. 39. Rilascio di un App per smartphone, pc e tablet | 29 |
| CAPO V - ALTRI SERVIZI DI RACCOLTA..... | 30 |
| Art. 40. Raccolta a chiamata dei rifiuti ingombranti e dei RAEE | 30 |
| Art. 41. Raccolta a chiamata dei rifiuti biodegradabili quali sfalci e potature prodotti dalle utenze domestiche..... | 30 |
| Art. 42. Raccolta a chiamata di oli vegetali usati | 30 |
| Art. 43. Raccolta e trasporto di pile e usate e farmaci scaduti. | 30 |
| Art. 44. Raccolta di rifiuti prodotti nel corso di feste e manifestazioni | 30 |
| Art. 45. Rimozione dei rifiuti sparsi all'interno del centro abitato..... | 31 |
| ART. 46. Disposizioni finali | 31 |